

Sentenza: n. 107 del 9 giugno 2015

Materia: controllo contabile

Parametri invocati: articoli 5, 97, 101, secondo comma, 103, secondo comma, 114, 117, 118, 119, 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione, anche in relazione all'art. 134, primo comma, Cost., e, quali norme interposte, i relativi Statuti della Regione Toscana e della Regione Piemonte

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Ricorrente: Regioni Toscana e Regione Piemonte

Oggetto: decreti della Corte dei conti (Toscana e Piemonte) con i quali è stato ordinato ai Presidenti dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Toscana e al Consiglio regionale del Piemonte il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per alcune annualità precedenti al 2013

Esito: annullamento dei decreti emanati dalla Corte dei Conti

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

La Corte costituzionale si pronuncia sui conflitti di attribuzione con lo Stato promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione Piemonte annullando per violazione dell'autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali i decreti con cui: a) la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana aveva ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012; b) la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d'appello aveva ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale piemontese in carica nel quinquennio 2003-2008 di depositare presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte i conti giudiziali nel quinquennio medesimo.

La Corte arriva a questa conclusione osservando, nella sentenza, che:

1. *«i gruppi consiliari sono organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica»* (sentenza n. 187/1990 e più di recente sentenza n. 39/2014);
2. la figura dei presidenti dei gruppi consiliari, delineata dagli statuti regionali e dai regolamenti consiliari interni, si caratterizza, a sua volta, per il forte rilievo politico e per l'importanza delle funzioni di rappresentanza, direttive e organizzative ad essi attribuite;
3. l'attività di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari è meramente funzionale all'esercizio della sfera di autonomia istituzionale che ai gruppi consiliari medesimi e ai consiglieri regionali deve essere garantita (sentenza n. 187 del 1990), affinché siano messi in grado di *«concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei progetti di legge, alla*

preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla società, alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali si svolgono le attività istituzionali del Consiglio regionale» (sentenza n. 1130 del 1988);

4. l'eventuale attività materiale di maneggio del denaro costituisce, quindi, in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale e non necessario (perché i gruppi consiliari ben potrebbero avvalersi per tale incombenza dello stesso tesoriere regionale), e non ne muta la natura eminentemente politica e rappresentativa della figura, non riducibile a quella dell'agente contabile;

5. sul difetto di giurisdizione di conto per assenza in capo ai presidenti dei gruppi consiliari, della qualifica soggettiva di agente contabile si sono pronunciate anche le Sezioni riunite giurisdizionali della Corte dei conti con la sentenza n. 30 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione;

6. l'attribuzione, a partire dal 2013 (art. 1, commi 9, 10, 11, e 12 del d.l. 174/2012), del potere di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ha inteso porre rimedio a un vuoto di attribuzioni in materia della magistratura contabile, vuoto evidenziato dal rilievo che, sin dall'istituzione delle Regioni e prima delle iniziative sfociate negli odierni conflitti, la prassi non ha mai conosciuto l'esercizio della giurisdizione di conto nei confronti dei presidenti dei gruppi consiliari.

La Corte pertanto conclude che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, emanare i decreti con i quali è stato ordinato ai Presidenti dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale il deposito dei conti giudiziari relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012 (Regione Toscana) e del quinquennio 2003-2008 (Regione Piemonte).